

- PROVINCIA DI LECCE -

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 04.06.2022

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;

VISTO il D. Lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile:

VISTOil R.D. n. 3267 del 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 753/80 agli artt. 52, 55 e 56;

VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L. n 155 del 08/11/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

VISTA la L.R. n.18 del 30/11/2000;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi" approvato con DGR n. 585 del 10/04/2018 e pubblicato sul BUR in data 07/05/2018;

VISTA la Deliberazione n. 512 del 11/04/2022 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020 a tutto l'anno 2022;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 117 del 04/05/2022 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. n.53/2019 e della L.R. 38/2016" pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 09/05/2022, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: "Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative";

- PROVINCIA DI LECCE -

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2022 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTA la Circolare della Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico – prot. n. 877711 del 31/05/2022 recante "Indicazione operative antincendi boschivi";

ORDINA

- 1. Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art.3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, che è tassativamente vietato:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- 2. Alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

- PROVINCIA DI LECCE -

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/07/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

- 3. Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche , i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne . Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari della presente ordinanza, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
- 4. Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche (es. festa di San Luigi 21 giugno 2022, festa del Santo Patrono 10 Agosto 2022, ecc.), compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo;
- 5. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2022;
- 6. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;
- 7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno 2022 di

- PROVINCIA DI LECCE -

realizzare, fasce protettive o di precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

- 8. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
- 9. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza.

DEROGHE

Così come previsto dalle linee guida adottate lo scorso anno dalla Regione Puglia sulle modalità delle operazioni di bruciatura delle stoppie, l'unica deroga ai divieti prescritti dalla presente ordinanza sindacale riguarda l'accensione e la bruciatura dei residui da colture cerealicole sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano.

Tale deroga è praticabile esclusivamente di mattina non prima delle ore 05,00 con totale spegnimento entro le ore 10,00 e solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde), sulla base delle previsioni contenute nel Bollettino AIB, pubblicato giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore sul sito www.protezionecivile.puglia.it, nella sezione "Bruciature stoppie".

Al fine di consentire i controlli è obbligatorio, infine, darne preventiva comunicazione al Sindaco almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura.

VIGILANZA E SANZIONI

- PROVINCIA DI LECCE -

Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Il personale impiegato nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connesse alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art .12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. n.7/2014 e dalla L.R. 38/2016.

AVVISA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio presso il Comando di Polizia Locale/Protezione Civile sito in Sogliano Cavour alla Piazza Diaz 01.

DISPONE

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Sogliano Cavour.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Regione Puglia Sezione Protezione Civile protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Lecce protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade protocollo@cert.provincia.le.it;



- Provincia di Lecce -

- Comune di Sogliano Cavour: Settore Polizia Locale e Protezione Civile Settore Ambiente Settore Urbanistica Settore Lavori Pubblici sede;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Questura di Lecce gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it.

Dalla Residenza Municipale, 04 giugno 2022

Il Sindaco Dr. Giovanni Casarano

71000mm (manus